

18 MAR 2014



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE P.U. ESENTE P.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2962/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 6225

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 21/01/2014
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2962-2010 proposto da:

SA C.F. X , LM

C.F. X , LG C.F.

X , LS C.F.

X , tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CANINO 21, presso lo studio dell'avvocato

MOLEA VITTORIO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

E S.P.A. in qualità di incorporante di A

2014

225

S.P.A. C.F. X
dott. SB

in persona del legale

Procuratore speciale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIALE

PANAMA 26, presso lo studio dell'avvocato PIERETTI
MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4566/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 04/05/2009 R.G.N. 2607/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;

udito l'Avvocato MOLEA VITTORIO;

udito l'Avvocato D'ALESSIO GIORGIO per delega PIERETTI
MARIA CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4 maggio 2009 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da **ML**, **SL** e **AS** contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda da loro proposta, in qualità di eredi di **PL**, contro la società datrice di lavoro ed avente ad oggetto la condanna di quest'ultima al pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico conseguente a malattie di natura psichica, contratte dal loro dante causa in conseguenza di illegittimi comportamenti della datrice di lavoro, nonché al risarcimento del danno derivato dalla mancata richiesta da parte della società datrice di lavoro dell'indennizzo spettante in virtù di una polizza assicurativa avente ad oggetto la copertura del rischio infortuni extra professionali.

1.1. La corte d'appello, condividendo la motivazione della sentenza del tribunale, affermava che il diritto si era prescritto, avendo i ricorrenti agito dopo oltre un decennio dal 22 giugno 1987, giorno della morte del lavoratore, e, per la seconda domanda, dal 22 giugno 1988, ovvero dopo un anno dal decesso.

1.2. Riteneva altresì che il libretto al portatore acceso in data 2 maggio 1997 dalla società datrice di lavoro in favore dei ricorrenti, dell'importo di L. 2.072.576, non fosse idoneo a valere come atto interruttivo della prescrizione né costituisse prova della rinuncia alla prescrizione da parte della società, in mancanza di indicazioni circa la causale dell'apertura del detto libretto e quindi della prova della sua valenza ad interrompere la prescrizione.

1.3. Inoltre, la documentazione prodotta unitamente al ricorso in appello, e costituita da due lettere raccomandate del 16 e del 17 giugno 1997, seguite da altra del settembre 1997, era inammissibile, in quanto tardiva, alla luce dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni di questa Corte del 20 aprile 2005, n. 8202, trattandosi di documenti preesistenti al processo e la cui produzione tardiva non era comunque giustificata dall'evolversi della vicenda processuale.

2. Contro la sentenza, gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. La **E S.p.A.** resiste depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1988 e 2937 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, numero 3, c.p.c. Essi, invero, lamentano che:

a) il libretto bancario al portatore costituisce un atto solutorio equivalente ad una rinuncia tacita ad invocare la prescrizione, ai sensi dell'articolo 2937 c.c.;

b) l'assunto del giudice del merito secondo cui tale libretto non conteneva alcuna indicazione in ordine alla causale del pagamento era "assai poco convincente", essendo il suo rilascio evidentemente connesso al rapporto di lavoro e mancando le prove di una diversa causale, prove che avrebbero dovuto essere fornite dalla società datrice di lavoro dal momento che tale libretto di risparmio al portatore costituiva un atto



ricognitivo del debito, inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 1988 cc, con la conseguente inversione dell'onere di provare il rapporto fondamentale;

c) la conclusione era che la società datrice di lavoro non poteva invocare la prescrizione avuto riguardo a tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro con il loro dante causa.

Il motivo si conclude con un quesito di diritto.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'errata applicazione dell'art. 437 c.p.c., con riferimento all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..

La pronuncia della Sezione Unite della Corte di cassazione, circa l'inammissibilità della produzione tardiva di documenti, era intervenuta successivamente al deposito del ricorso in appello, sicché a tale data la produzione doveva ritenersi ammissibile, non potendosi a quel momento conoscere il diverso orientamento dei giudici di legittimità. La diversa opinione espressa dai giudici di appello si poneva in contrasto con l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che sancisce il principio di irretroattività delle nuove disposizioni legislative. Il motivo si conclude con un quesito di diritto.

1.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia la contraddittoria decisione ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. sull'ammissibilità in grado di appello di prove documentali preesistenti, costituite dagli atti interruttivi della prescrizione, la cui produzione era divenuta necessaria solo a seguito della decisione del primo giudice, che aveva ritenuto insussistente la rinuncia alla prescrizione.

1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 437, comma secondo, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul presupposto che il giudice di appello aveva dichiarato inammissibili documenti indispensabili agli effetti del decidere, senza esercitare i suoi poteri istruttori officiosi. Anche questo motivo si conclude con un quesito di diritto.

1.5. Infine, con il quinto motivo di impugnazione denunciano la insufficiente e omessa pronuncia e motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 5, c.p.c. non avendo il giudice del merito giustificato il mancato esercizio dei propri poteri istruttori, né spiegato perché non aveva ritenuto indispensabili i documenti prodotti dagli appellanti.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. E' principio affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di rinuncia alla prescrizione, la parte che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che vi sia stata rinuncia tacita alla stessa è gravata dall'onere di dimostrare che sia stato posto in essere un fatto esplicitante la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione (Cass., 28 luglio 2003, n. 11588; Cass., 7 dicembre 1995, n. 12596).

2.2. Inoltre, perché la rinuncia sia configurabile, occorre la dimostrazione di una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.



2.3. E' necessario ricostruire la volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 cod.civ., in termini certi, nel senso che la condotta del rinunciante attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio e non risulti, invece, compatibile con altre specifiche ed individuali motivazioni rilevatrici dell'intento conservativo dei propri diritti (Cass., 5 agosto 2004, n. 15129).

E' stato così ritenuto che gli atti dell'amministrazione rivolti ad offrire, liquidare o depositare una somma a titolo non di risarcimento del danno, ma di indennità espropriativa o di corrispettivo forfettario dell'effettuato acquisto, non possono di per sé integrare rinuncia per *facta concludentia* ad opporre la prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno (art. 2937, ultimo comma, cod. civ.), atteso che tale comportamento, riferendosi ad un'obbligazione distinta, alternativa e soggetta a disciplina differenziata rispetto al suddetto debito risarcitorio, non si pone in relazione d'incompatibilità assoluta con la volontà di conservare l'indicata eccezione (Cass., 29 maggio 2008, n. 14350).

2.4. Ai fini di precludere l'efficacia impeditiva della eccezione di prescrizione è dunque necessario che l'atto di riconoscimento del debito o altro comportamento concludente ai sensi del terzo comma dell'art. 2937 c.c. riguardi proprio il diritto azionato, e non altri indistinti diritti sia pure nascenti dal medesimo rapporto.

2.5. Nel caso in esame, il giudice del merito, con un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. 15 luglio 2002, n. 10235, Cass. 13 novembre 2001, n. 14091; Cass. 3 giugno 2000, n. 7447), ha escluso ogni collegamento tra la consegna del libretto al portatore agli eredi del lavoratore ed il riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno biologico, trattandosi di un credito – quello risarcitorio – di “tutt'altra natura” rispetto al quello soddisfatto con il titolo al portatore e riguardante, secondo gli stessi ricorrenti, una “rimanenza liquidazione”, ovvero con ogni probabilità le spettanze di fine lavoro.

La rilevante diversità tra i due crediti – uno, ipotetico ed azionato nel presente giudizio, di risarcimento del danno biologico, nonché del danno derivante dalla mancata attivazione della polizza per infortuni extraprofessionali, e l'altro, avente ad oggetto le residue spettanze di fine rapporto - impedisce di valutare in termini di rinuncia tacita alla prescrizione del diritto ex art. 2937 c.c. il pagamento effettuato con il rilascio del libretto.

Per il resto, le censure mosse dai ricorrenti finiscono per risolversi in valutazioni di fatto riservate istituzionalmente al giudice del merito e sono quindi inammissibili, avuto anche riguardo ai noti limiti del sindacato esercitabile in questa sede, essendosi ricordato che l'accertamento dell'intervenuta rinuncia a far valere la prescrizione già maturata comporta apprezzamenti di elementi di fatto riservati al giudice del merito ed è perciò insindacabile in sede di legittimità, se, come nella specie, sorretto da motivazione adeguata e corretta.

2.6. Non è poi pertinente il richiamo all'art. 1988 c.c. che in alcun modo è stato violato. La presunzione stabilita dall'articolo 1988 c.c. in ordine all'esistenza di un preesistente rapporto fondamentale, e l'astrazione meramente processuale della *causa debendi* che ne consegue, dispensando il destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, opera nel



giudizio in cui tale promessa di pagamento o ricognizione di credito viene fatta valere al fine di ottenerne l'adempimento. Affatto diverso è il caso di specie, in cui gli eredi del L hanno agito non già per il pagamento di quanto portato nel libretto, bensì al fine di far accertare un credito risarcitorio, distinto e autonomo rispetto al pagamento. Il libretto di deposito viene, invero, in rilievo a soli fini di dimostrare, secondo l'assunto dei ricorrenti, l'avvenuta rinuncia alla prescrizione, e quindi come "fatto" che, in concorso con altri, avrebbe dovuto provare la volontà della società di non valersi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, secondo quanto prescrive il comma 2° dell'art. 2937 c.c.. E, in quanto "fatto", esso avrebbe dovuto essere provato in tutti i suoi elementi - ivi compresa la causale - dalla parte che intendeva valersi degli effetti di tale documento, ossia dagli stessi ricorrenti, secondo i principi giurisprudenziali su richiamati (Cass., 28 luglio 2003, n. 11588; Cass., 7 dicembre 1995, n. 12596).

3. Il secondo motivo è del pari infondato.

È sufficiente in proposito richiamare i principi espressi di questa Corte secondo cui un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo *ius superveniens*, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale, dall'art. 11, comma 1°, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione (Cass. 12 gennaio 2007, n. 565; Cass. 12 aprile 2007, n. 8820; v. pure Corte Cost. 23 maggio 2012, n. 230).

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato per un duplice ordine di considerazioni.

4.1. In primo luogo perché il ricorrente ha ommesso di riportare il contenuto dei documenti della cui mancata ammissione da parte del giudice del merito si duole. Va infatti rammentato il principio ormai consolidato secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass., 30 luglio 2010, n. 17915).

4.2. In secondo luogo perché l'evolversi della situazione processuale avrebbe giustificato la tardiva produzione ove essa fosse avvenuta all'udienza di discussione nello stesso giudizio di primo grado, ovvero nel primo atto o momento successivo alla memoria difensiva in cui la convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione.

A nulla rileva che durante tutto il corso del giudizio di primo grado si sia discusso esclusivamente della rinuncia alla prescrizione, giacché ciò è avvenuto per una precisa scelta difensiva degli stessi ricorrenti i



quali avrebbero potuto (e dovuto) nel primo momento difensivo utile, successivo alla sollevata eccezione, allegare e provare il fatto dell'avvenuta interruzione della prescrizione, che è eccezione diversa dalla rinuncia ex art. 2937 c.c., la quale suppone che il termine prescrizione sia compiuto, laddove l'interruzione della prescrizione richiede che esso sia ancora in corso (Cass. 15 luglio 2002, n. 10235; Cass. 9 agosto 1996, n. 7318; Cass. 15 febbraio 1992, n. 1866).

Nel ricorso per cassazione i ricorrenti non indicano se e quando l'eccezione di interruzione della prescrizione sia stata sollevata con riguardo ai documenti prodotti con il ricorso in appello, e ciò impedisce di riscontrare l'errore che si assume commesso dal giudice del merito.

5. Il quarto e il quinto motivo di ricorso - che per la loro intima connessione vanno trattati congiuntamente - sono inammissibili.

Rileva anche con riguardo a questi due motivi il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la parte trascritto integralmente o in parte il contenuto dei documenti non ammessi, il che impedisce di valutarne la decisività ai fini dell'accoglimento del motivo di gravame. Si richiamano quindi i principi già espressi al punto 4.1.

Inoltre, è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023). Di tale attività di sollecitazione dei poteri istruttori officiosi del giudice da parte dei ricorrenti non vi è traccia nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che il motivo anche per tale via deve ritenersi inammissibile.

Il ricorso pertanto va rigettato. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori per legge.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014

Il Presidente

Dr. Miani Canevari

Franco Miani Canevari

Il Consigliere estensore

Dr. Adriana Doronzo

Adriana Doronzo



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Schiavone
Deposito in Cancelleria



oggi, 1.8.MAR.2014..

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA

Giuseppe Schiavone

CASSAZIONE.NET